

In vista appunto dell'obbligo di investimento che era fatto alle compagnie dalla legge italiana, della eccezionalità delle condizioni del mercato finanziario e della natura industriale e giuridica della nostra azienda, il nostro Consiglio riconobbe l'equità della richiesta fatta dalle <sup>quasi tutte</sup> ~~maggioranza~~ <sup>delle</sup> imprese cedenti di una valutazione dei titoli ai prezzi di acquisto ovvero ai corsi del 2 gennaio 1912. La richiesta delle compagnie trovava d'altronde, anche un diretto fondamento nell'art. 28 della legge che conferiva alle imprese <sup>il</sup> diritto, sotto determinate condizioni, di cedere il portafoglio preconstituito al 31 dicembre 1911 all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

*Come già dicemmo*

Questo complesso di ragioni giustifica pienamente l'attribuzione che si propone <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>al</sup> aumento dei costi delle cessioni <sup>delle</sup> ~~per la~~ differenza di valutazione fra i prezzi corrisposti alle imprese cedenti in base alle valutazioni sopra riferite, e il prezzo ~~di ingresso~~ dei titoli stessi <sup>alla data del loro ingresso</sup> nel patrimonio dell'Istituto, vale <sup>ad</sup> ~~per~~ <sup>ad</sup> dire ~~il corso~~ <sup>il prezzo pari a quello</sup> del listino di Borsa <sup>alla</sup> ~~all'~~ <sup>alla</sup> ~~inizio del-~~ <sup>data della Borsa di Roma</sup>